

**PROVINCIA DI TREVISO**

Atto TOB28J

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 207/2018 Data 3/05/2018

N. Protocollo 36659/2018 2

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l. Vittorio Veneto

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Autorizzazione all'esercizio con modifica.


D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 601 del 20/11/2013, con cui la ditta Cartonfer S.r.l. (C.F. e P.IVA 4375100262), con sede legale in comune di Vittorio Veneto, via Piemonte n. 5, è stata autorizzata all'ampliamento, alla realizzazione di modifiche e alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Vittorio Veneto, Via Piemonte n. 5;

VISTO il D.D.P. n. 438 del 07/10/2014, con cui la ditta è stata autorizzata, presso l'impianto in parola, all'esercizio delle operazioni di






adeguamento volumetrico mediante macchinari per la  
cesoiatura e l'ossitaglio e, ai sensi degli artt.  
270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in  
atmosfera derivanti dalle medesime;

VISTO il D.D.P. n. 551 del 30/12/2014 che ha  
modificato il D.D.P. n. 601/2013 con una  
rideterminazione degli importi delle garanzie  
finanziarie;

CONSIDERATO che con D.D.P. n. 503 del 19/12/2016 è  
stata recepita la modifica richiesta dalla ditta in  
data 21/09/2016 prot. n. 79371, mediante variazione  
dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi  
dell'art. 26, comma 6 della L.R. n. 3/2000, in  
quanto rimangono invariati i quantitativi  
complessivi di rifiuti già autorizzati, nonché il  
processo tecnologico di recupero;

CONSIDERATO che nel D.D.P. n. 503/2016 per mero  
errore materiale non sono state richiamate le  
modifiche alla lettera a) del punto 1 sezione B  
dell'Allegato Tecnico di cui all'art. 1 del D.D.P.  
n. 551 del 30/12/2014;

RILEVATO, inoltre, che al punto 1, lettera a),  
sezione B dell'allegato tecnico del D.D.P. n.  
601/2013, per mero errore materiale, è stata  
riportata la dicitura "quantitativo istantaneo"



massimo stoccabile di rifiuti in ingresso", invece di "quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti";

VISTA la richiesta della ditta Cartonfer S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 finalizzata ad ottenere l'approvazione del progetto di modifica, trasmessa con nota del 04/10/2017 assunta al prot. n. 83956 del 04/10/2017;


VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

VISTA la nota del 15/11/2017, prot. n. 95892, con cui è stato avviato il procedimento ed è stata indetta la Conferenza di Servizi Sincrona ai sensi degli artt. 14 bis e ter della L.241/1990;

VISTA la nota del 28/12/2017, prot. n. 107816, con cui, a seguito della prima riunione della Conferenza di servizi svolta in data 20/12/2017, si sono chieste integrazioni alla documentazione presentata;


VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con note assunte al protocollo n. 8759 in data 31/01/2018 e protocollo n. 14532 del 16/02/2018;

VISTA la relazione istruttoria del 13/03/2018 dei competenti Uffici;



## PROVINCIA DI TREVISO

PRESO ATTO degli esiti positivi della Conferenza di
Servizi decisoria del 14/03/2018;
RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di
emettere un unico provvedimento e di revocare i
vigenti provvedimenti, fatte salve le approvazioni
progettuali, recependone i contenuti e la
documentazione tecnica richiamata, per quanto non
modificati dalla documentazione relativa alla
modifica e dalle sopravvenute variazioni normative;
VISTA la D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014 in materia di
garanzia finanziarie;
VISTE le garanzie agli atti di questa
Amministrazione;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. 3/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina dei
RAEE;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento
Provinciale di Organizzazione;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, la
completezza dell'istruttoria condotta ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA
<b>ART. 1</b> - La ditta Cartonfer S.r.l., con sede legale
in Via Piemonte, 5 in comune di Vittorio Veneto
Pag. 4 di 12



# PROVINCIA DI TREVISO



(TV), C.F. e P.IVA 4375100262, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione delle modifiche richieste con nota del 04/10/2017 assunta al prot. n. 83956 del 04/10/2017, all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Vittorio Veneto (TV), in Via Piemonte 5, su un'area catastalmente identificata al foglio n. 78 - mappali 580, 1353, 1728, 1348.


Il presente provvedimento è autorizzazione all'esercizio dell'impianto in parola, come modificato secondo gli elaborati sopra richiamati.

La presente autorizzazione ha validità fino al 20/11/2023.

L'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione della modifica e all'esercizio viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

Qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido




titolo di disponibilità dell'area, deve essere  
trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi  
prima della data di scadenza del contratto vigente.

**ART. 2** - Dalla data di avvio dell'impianto  
modificato in conformità al presente provvedimento,  
comunicata ai sensi dell'Art. 5, sono revocati i  
D.D.P. n. 601 del 20/11/2013, D.D.P. n. 438 del  
07/10/2014, D.D.P. n. 551 del 30/12/2014 e D.D.P.  
n. 503 del 19/12/2016, fatte salve le approvazioni  
progettuali e la documentazione tecnica richiamata,  
qualora non in contrasto con il presente  
provvedimento.

**ART. 3** - Il presente provvedimento costituisce  
Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'Art.  
1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e  
pertanto costituisce:

**a)** autorizzazione all'esercizio dell'impianto di  
recupero dei rifiuti alle condizioni di cui  
all'Allegato Tecnico - SEZIONE B, fatte salve  
eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare  
a seguito delle risultanze del collaudo  
funzionale;

**b)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera  
generate dai processi riconducibili all'operazione  
di macinazione e separazione magnetica di rifiuti



vari, dalle operazioni di macinazione cavi elettrici e dalle operazioni di taglio di metalli con fiamma ossipropánica effettuate in ambiente non confinato, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE C;

c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico - SEZIONE D, provenienti:

1) dall'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, con recapito nel fossato tombinato di via Piemonte;

2) dal by - pass annesso alla vasca di raccolta/accumulo/rilancio della platea, pari a m<sup>2</sup> 3.000, con recapito sul suolo tramite sub - irrigazione.

**ART. 4** - L'inizio dei lavori per la modifica dell'impianto deve avvenire entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e la sua messa in esercizio deve avvenire entro i trentasei mesi successivi alla data del presente provvedimento.

Nel caso tali termini non fossero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della



ditta. La ditta deve inviare preventivamente comunicazione di inizio lavori alla scrivente Amministrazione.

**ART. 5** - L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della ditta di una comunicazione, recante in allegato:

a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle modifiche e installazione macchinari in conformità al progetto approvato firmato dal Direttore dei lavori;


b) le garanzie finanziarie o appendice di cui al successivo ART. 8;

c) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento;

d) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

L'avvio dell'impianto è comunque subordinato alla restituzione per accettazione dal parte dell'Ente beneficiario delle garanzie finanziarie.

**ART. 6** - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al



**PROVINCIA DI TREVISO**



presente provvedimento deve essere presentato da parte della ditta il collaudo funzionale con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000.


La Provincia si riserva di apportare modifiche alla presente autorizzazione a seguito della valutazione del collaudo funzionale.

**ART. 7** - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera, valori limite e prescrizioni;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e autorizzazione allo scarico.

**ART. 8** - La ditta, nei termini di cui all'art. 5 deve provvedere a recepire il presente provvedimento nel contratto di fideiussione vigente.

**ART. 9** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o




dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

**ART. 10 -** Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 11 -** La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 12 -** Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi



della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.


**ART. 13** - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

**ART. 14** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore.

**ART. 15** - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto per verificare il rispetto dei limiti allo scarico, anche mediante accertamento analitico.

**ART. 16** - La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

**ART. 17** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto,



# PROVINCIA DI TREVISO

all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti  
dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della  
Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



## Allegato Tecnico

**Oggetto:** Ditta Cartonfer S.r.l., Comune di Vittorio Veneto. Impianto di *recupero di rifiuti non pericolosi. Autorizzazione all'esercizio con modifica.* D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

**Atto:** T0B2BJ

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	8
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	9
Altre prescrizioni.....	10
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	15
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	17


### SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

#### Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Cartonfer S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	4375100262
Sede Legale	Comune di Vittorio Veneto (TV) via Piemonte n.5
Legale Rappresentante	Casagrande Silvano
Responsabile tecnico	Casagrande Luca
Progettisti	Dr. Roberto Fier Ing. Sergio Pavan
Sistema di controllo della qualità:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 18.000 <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 333/2011 <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 715/2013 <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007

#### Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Vittorio Veneto
Indirizzo	Via Piemonte 5



ULSS di Competenza	Ulss 7
Dati Catastali	Foglio Fg. 78 Mappali 580, 1353, 1728, 1348
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto d'affitto tra GSL S.r.l. e Cartonfer S.r.l. per i mappali n. 1728 (Foglio. 78) e n. 1348 (Foglio. 2 Sez.H). Contratto d'affitto tra Cartonfer S.n.c. e Cartonfer S.r.l. per i mappali n. 580 e n. 1353 del Foglio 78
Superficie	13.428,00 mq complessivi 3.684,48 mq coperti 9.665,63 mq pavimentati
Accesso	Via Piemonte
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona produttiva D2: zone produttive esistenti o di completamento soggette a piano attuativo
Variante Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**


Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

Tipo Impianto	Operazione
STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO	R12/R3/R4
	R13


**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI****Rifiuti Conferibili**

Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo CER, sono indicate anche le operazioni di recupero consentite.


CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X
02.01.10	rifiuti metallici	X		X	X



CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
03.01.01	scarti di corteccia e sughero			X	X
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				X
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X
07.02.13	rifiuti plastici			X	X
10.02.10	scaglie di laminazione	X		X	X
10.03.05	rifiuti di allumina				X
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05				X
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07				X
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X




CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X
11.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
15.01.01	imballaggi in carta e cartone		X	X	X
15.01.02	imballaggi in plastica			X	X




# PROVINCIA DI TREVISO

HARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 €16,00  
 SEDICI/00  
 Entrate  
 00022990 0000043E WOC89001  
 00017133 16/04/2018 11:46:39  
 4576-00088 7A1CB0510B988698  
 IDENTIFICATIVO : 01161953627668  
 0 1 16 195362 766 8


CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
15.01.03	imballaggi in legno			X	X
15.01.04	imballaggi metallici	X		X	X
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X
15.01.06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15.01.07	imballaggi in vetro			X	X
15.01.09	imballaggi in materia tessile			X	X
16.01.03	pneumatici fuori uso			X	X
16.01.16	serbatoi per gas liquido	X		X	X
16.01.17	metalli ferrosi	X		X	X
16.01.18	metalli non ferrosi	X		X	X
16.01.19	plastica			X	X
16.01.20	vetro			X	X
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	X		X	X
16.02.14 non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213	X		X	X
16.02.14	apparecchiature				X



CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005	fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213				
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X		X	X
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti				X
17.02.01	legno			X	X
17.02.02	vetro			X	X
17.02.03	plastica			X	X
17.04.01	rame, bronzo, ottone	X		X	X
17.04.02	alluminio	X		X	X



CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
17.04.03	piombo	X		X	X
17.04.04	zinco	X		X	X
17.04.05	ferro e acciaio	X		X	X
17.04.06	stagno	X		X	X
17.04.07	metalli misti	X		X	X
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X	X
17.06.04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			X	X
17.08.02	materiali di costruzione a base di gesso	X		X	X
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	X		X	X
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				X
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.01	carta e cartone		X	X	X
19.12.02	metalli ferrosi	X		X	X
19.12.03	metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.04	plastica e gomma			X	X
19.12.05	vetro			X	X
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X	X




CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Accorpamento CER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento CER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
19.12.08	prodotti tessili			X	X
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti			X	X
20.01.01	carta e cartone		X	X	X
20.01.02	vetro			X	X
20.01.10	abbigliamento				X
20.01.11	prodotti tessili				X
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X
20.01.39	plastica			X	X
20.01.40	metallo	X		X	X
20.03.07	rifiuti ingombranti	X		X	X

### Quantitativi gestibili

1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 1.735 t di cui al massimo 135 t dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici CER previsti ai punti 6.2 e 6.3 della lettera A dell'Allegato A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014:

- 02.01.10 rifiuti metallici
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 10.03.05 rifiuti di allumina



- 10.09.06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
- 10.09.08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
- 10.11.03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile
- 16.01.03 pneumatici fuori uso
- 16.01.16 serbatoi per gas liquido
- 16.01.18 metalli non ferrosi
- 16.01.22 componenti non specificati altrimenti
- 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213
- 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
- 16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
- 19.12.01 carta e cartone
- 19.12.08 prodotti tessili
- 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
- 20.01.10 abbigliamento
- 20.01.11 prodotti tessili
- 20.03.07 rifiuti ingombranti.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto:


34.000 t, di cui 9.000 t destinati alla mera messa in riserva R13;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 291,4 t.

## **Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)**

2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

- a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti e accorpamento codici CER uguali provenienti da diversi produttori;
- b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
  - operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
  - operazioni di accorpamento di rifiuti aventi codice CER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;




- adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio in conformità alla documentazione trasmessa in data 07/05/2014, assunta al prot. n. 46723 del 07/05/2014 e integrata in sede di conferenza di servizi in data 04/07/2014;
  - operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.
- d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate e trattamento (macinazione, triturazione, cesoiatura);
- e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento.
3. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
4. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame, a partire dal 01/01/2014, di quanto previsto dal Regolamento UE 715/2013.
5. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 3, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano:
- a) per i materiali cartacei, le specifiche di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
  - b) per i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio e leghe di alluminio, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
  - c) per i prodotti non ferrosi, le specifiche di cui ai punti 3.2.3 c e 3.2.4 c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
  - d) per i prodotti costituiti da rame e leghe di rame, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013;

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.


Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

### **Altre prescrizioni**


6. I rifiuti con CER di seguito elencati possono essere ricevuti in impianto se rispettano le seguenti condizioni:
- a) per il Codice 17 08 02 l'attività di recupero rifiuti R4 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di eventuali materiali metallici contenuti nelle matrici metalliche di supporto di elementi in cartongesso; non sono previste per tale rifiuto operazioni di triturazione;
  - b) i rifiuti identificati con i codici CER 17 08 02, 17 09 04, 12 01 02 e 12 01 04 devono essere



- movimentati e trattati senza produrre emissioni polverulente;
- c) i rifiuti identificati con i codici CER 17 08 02 e 17 09 04 devono essere stoccati in cassoni coperti;
  - d) la ditta è autorizzata alla ricezione, per i codici CER 160214 e 160216 non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, solo di rifiuti costituiti da macchinari obsoleti di grosse dimensioni (quali, ad esempio, torni industriali, presse, cesoie, squadratrici, ecc.); l'area di conferimento dei suddetti rifiuti deve essere dotata di copertura adeguata (è ammesso anche l'utilizzo di contenitori a tenuta coperti);
  - e) la ditta per i rifiuti identificati dal Codice CER 160214, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, è autorizzata alla sola messa in riserva;
  - f) lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal medesimo codice CER 160214 deve essere mantenuto distinto e chiaramente identificabile;
  - g) per i rifiuti identificati da codici generici xxyy99 e per il rifiuto identificato dal CER 191212 devono essere indicati nel registro di carico e scarico o nel sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, nello spazio "annotazioni", la tipologia, il processo produttivo di provenienza e le caratteristiche degli stessi.
7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) la classificazione e l'attribuzione del CER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco CER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio e al D.Lgs. 152/2006;
  - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
  - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
  - d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
8. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti 333 e 755 ovvero di altri regolamenti di settore sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.
9. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.



10. I rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla loro uscita come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero come materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto. La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto.
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;
  - deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto;
  - devono essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
    - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
    - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
    - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
    - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
    - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
  - tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione 955/2014 e D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente. I cumuli a terra devono essere separati da uno spazio fisico sufficiente a non far entrare in contatto cumuli di rifiuti diversi, o da apposite barriere. I contenitori o i cumuli del rifiuto in esclusiva messa in riserva vanno contrassegnati dalla dicitura "ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA R13";
  - la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa agli atti di questa Amministrazione, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
  - i cumuli dei materiali trattati non devono superare l'altezza di quattro metri in corrispondenza del primo metro di distanza dalla recinzione perimetrale; l'altezza dei cumuli a distanza maggiore di un metro e l'addossamento degli stessi ai muri perimetrali degli edifici e alla recinzione perimetrale deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
  - devono essere mantenuti a disposizione mezzi idonei alla movimentazione dei materiali atti ad assicurare e facilitare eventuali controlli da parte degli enti competenti;
  - devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e garantita una costante pulizia dell'area;
  - le emissioni sonore provenienti dall'impianto in attività devono rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali;
  - i cassoni a tenuta stoccati all'aperto e contenenti materiali che possono dare origine al rilascio per dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, devono essere dotati di copertura da




chiudere in corrispondenza degli eventi piovosi;

- i) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11a) e in particolare deve:
- o dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
  - o dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
  - o dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).
- j) i materiali a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
- k) è vietato il conferimento dei rifiuti allo stato liquido e di rifiuti che contengano materiali putrescibili;
- l) nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al codice CER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01);
- m) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- n) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- o) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche.
13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.


## SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

15. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 3.5 in scala 1: 200 rev. n. 02 agosto 2013.
16. I due punti di emissione in atmosfera, afferenti alle due stazioni di filtrazione, devono essere dotati di camini con direzione di uscita verticale. Le necessarie prese per misure e campionamento devono essere raggiungibili entrambe con scale fisse e ballatoi di adeguate dimensioni.
17. Per una migliore gestione del sistema di trattamento dell'aria la ditta deve installare per ogni stazione di filtrazione un dispositivo di controllo della pressione differenziale ingresso - uscita dal filtro depolveratore.
18. Ogni punto di emissione in atmosfera, con orientazione verticale del tratto di scarico finale, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nelle Linee Guida dal titolo: "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet della Provincia: [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it).
19. Le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di dimensioni e geometria conformi



alle indicazioni riportate nelle citate Linee Guida.


20. I parametri e relativi valori limite di emissione dei punti E1 ed E2 di cui alle operazioni di macinazione e separazione magnetica di rifiuti vari e macinazione cavi elettrici, devono essere i seguenti:
- a) parametro: polveri  
valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>
  - b) parametro: metalli nelle polveri - cadmio  
valore limite di emissione: 0,2 mg/m<sup>3</sup>
  - c) parametro: metalli nelle polveri - piombo, rame e stagno  
valore limite di emissione: 5 mg/m<sup>3</sup> (come somma delle concentrazioni).
21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
22. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).
23. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88.
24. I Metodi analitici di riferimento sono:
- a) Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
  - b) Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura della portata dei flussi gassosi convogliati
  - c) Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli.
25. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.
26. L'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
27. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle emissioni devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione.
28. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento suddetti devono essere documentate in apposito quaderno mediante registrazione degli interventi effettuati.
29. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti di lavorazione rifiuti. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
30. Le emissioni generate dalle operazioni di adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
31. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del




documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di aspirazione.

## **SEZIONE D. SCARICHI IDRICI**

32. Lo scarico delle acque meteoriche, provenienti:
- dalla linea di depurazione dall'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia, con recapito nel fossato tombinato di via Piemonte, deve avvenire in conformità ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B; alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
  - dal by - pass annesso alla vasca di raccolta/accumulo/rilancio della platea in progetto pari a m<sup>2</sup> 3.000 (ampliamento), con recapito sul suolo tramite sub - irrigazione, deve avvenire in conformità ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
33. Gli scarichi di cui al punto 32, devono essere gestiti alle seguenti condizioni:
- i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
  - le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:
    - semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, rame, zinco, piombo, ferro, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta;
    - annuale, sul refluo in uscita dal by - pass annesso alla vasca di raccolta/accumulo/rilancio della platea in progetto pari a m<sup>2</sup> 3.000 (ampliamento), per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali. Per la determinazione del parametro "Idrocarburi totali" deve essere impiegata la metodica indicata di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C.
34. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità competente.
35. Gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
36. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a impianto inattivo. In particolare le vasche di accumulo/rilancio, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
37. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture, nelle vasche di raccolta/accumulo/rilancio e nell'impianto di disoleazione reflui diversi da quelli previsti nella domanda.



38. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del sistema per la raccolta e trattamento deve essere comunicata a questa Amministrazione.
39. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale conseguente inquinamento.
40. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizio all'ambiente.



## **RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI**

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici CER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al CER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un CER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Simone Busoni

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.  
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.  
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

